

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1435

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, MEUCCI, MENEGHETTI, IANNIELLO**

*Presentata il 10 maggio 1977*

**Norme concernenti il riconoscimento del servizio  
prestato presso le organizzazioni internazionali da  
cittadini italiani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cittadini italiani che prestano servizio, quali dipendenti delle organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia, e che ammontano a circa cinquemila, sono stati sinora quasi del tutto ignorati dalla nostra legislazione, ove si eccettuino la legge 9 marzo 1971, n. 98, concernente provvidenze per il personale dipendente della Nato, di efficacia peraltro del tutto transitoria, e la legge 30 aprile 1969, n. 153, che si è limitata ad estendere ai dipendenti delle organizzazioni internazionali la possibilità di riscattare in proprio, ai fini della pensione, INPS, il lavoro da essi prestato.

La presente proposta di legge ha lo scopo di porre rimedio a tale situazione riconoscendo, sia il contributo che questi concittadini portano al prestigio dell'Italia all'estero, sia le qualificazioni e l'esperienza da essi acquisita nelle diverse attività da essi svolte.

La posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad esercitare le loro funzioni presso enti internazionali o stati esteri è già disciplinata dalla legge

27 luglio 1962, n. 1114. Sembra pertanto equo riconoscere uno « status » giuridico analogo anche a quei cittadini assunti dalle organizzazioni internazionali in funzione della quota di personale spettante all'Italia.

Desideriamo far presente altre ragioni oggettive sulla validità della nostra proposta. Riteniamo infatti che qualora il cittadino italiano « internazionale » fosse in qualche modo più protetto da un'adeguata legislazione e soprattutto tutelato mediante un sistema di reinserimento nell'amministrazione pubblica italiana, si avrebbe un maggior incentivo a prestare servizio presso organizzazioni internazionali e, contemporaneamente, si migliorerebbe la qualità e si aumenterebbe la quantità dei dipendenti italiani presso dette organizzazioni.

A nostro avviso la funzione pubblica internazionale degli italiani deve essere meglio curata, e più che il conto del dare ed avere, in termini di lavoro manuale ed intellettuale, va presa in considerazione la possibilità di una maggiore e più qualificata presenza degli italiani nelle organizzazioni internazionali. Quanto detto può con-

durre a vantaggi politici ed economici per l'Italia, anche se non in termini immediati.

Inoltre non va dimenticato che il riconoscimento del servizio prestato presso le organizzazioni internazionali, pone l'accento anche sull'aspetto di nuovi posti di lavoro, disponibili a rotazione, per tutti quei cittadini che possiedono vocazione internazionalista ed adeguate capacità tecniche e culturali.

L'esistenza di posti per l'Italia nelle organizzazioni internazionali ancora non coperti per carenza di richieste da parte di elementi italiani, potrebbe spingere a dire che la vocazione internazionale degli italiani sia in declino e che si fanno sempre più rare le candidature che implicano un trasferimento all'estero e ancora meno frequenti quelle di elementi altamente qualificati. Con il riconoscimento previsto con la presente proposta, invece, viene a cadere tale remora perché una volta sicuri di poter rientrare in Italia, molti elementi validi sarebbero interessati a prestare la loro opera presso le organizzazioni internazionali.

Bisogna inoltre tener presente che la immissione di « internazionali » italiani nelle nostre amministrazioni pubbliche, può portare ad esse dei vantaggi tutt'altro che trascurabili, come conoscenze tecniche e linguistiche, esperienze di carattere internazionale, conoscenza di metodi organizzativi e di lavoro ancora poco noti in Italia, oltre ad una notevole esperienza complessiva posseduta da chi ha prestato la propria opera nelle organizzazioni internazionali.

La soluzione prospettata con gli articoli della presente proposta, contribuirà inoltre ad assicurare quello scambio di esperienze e quella mobilità del lavoro che si

richiede attualmente non solo nel settore industriale e terziario, ma anche in quello della pubblica amministrazione.

Del resto il principio della qualificazione, della funzionalità e della mobilità dei prestatori d'opera, nel campo della operatività del lavoro, è già insito nella normativa concretizzata con la legge, ad esempio la n. 70 del 1975 e relativa regolamentazione, oltre che in campo europeo; infine è solo il caso di ricordare che tutta la tematica delle odierne attività politiche e sindacali, è tesa alla ricerca delle soluzioni idonee per la « qualifica funzionale » e « per la mobilità dei lavoratori », riconosciuti già di fatto o in via di attuazione per i dipendenti degli enti pubblici.

Riguardo alla copertura finanziaria si ritiene non doversi indicare in quanto la parte più onerosa, quella relativa ai contributi previdenziali ed assicurativi per gli anni da riscattare, è a carico degli interessati, mentre quella relativa agli anni riscattati ai fini dello sviluppo della carriera è di tale lieve entità che si può considerare abbondantemente compensata dalla qualità delle prestazioni che il personale di che trattasi, ricco di notevole bagaglio di esperienze qualificatissime, porta nelle pubbliche amministrazioni; anzi proprio la presenza di tale personale altamente qualificato, diventa un positivo punto qualificante anche per quella riforma della pubblica amministrazione italiana, tanto attesa e di cui si auspica e già si può intravedere in prospettiva l'avvio della soluzione con la pratica attuazione della legge n. 382 del 1975. Pertanto mentre preghiamo tutti gli onorevoli colleghi che lo desiderano di voler dare il proprio contributo per i necessari perfezionamenti del testo proposto, auspichiamo che la presente proposta di legge possa essere quanto prima esaminata e quindi approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il servizio prestato da cittadini italiani presso organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia, è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche italiane.

### ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso le organizzazioni di cui al precedente articolo uno, possono partecipare ai pubblici concorsi alle stesse condizioni previste per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

### ART. 3.

I cittadini di cui al precedente articolo uno che vengono assunti nelle pubbliche amministrazioni italiane con i benefici di cui alla presente legge, qualora desiderano riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni internazionali, dovranno versare agli enti competenti, i contributi relativi agli anni da riscattare ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.